

STATUTO

**C.T.S. SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
TRASPORTO E SOCCORSO
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COMACCHIO FE VIA DEI FIOCININI
11

Numero REA: FE - 223407

Codice fiscale: 02885290300

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-06-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" alla Racc. 4383

**STATUTO
"C.T.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
TRASPORTO E SOCCORSO ONLUS"**

**TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1. E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, la società cooperativa sociale denominata "C.T.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE TRASPORTO E SOCCORSO" in sigla "C.T.S. COOP. TRASPORTO E SOCCORSO".

2. Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

3. La società ha sede nel Comune di Comacchio (FE) all' indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disp.att. c.c.

La cooperativa, nel rispetto della normativa di legge in tema di competenze degli organi corporativi della stessa, potrà istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.

Art. 2 - Durata

La società cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell' assemblea salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

**TITOLO II
SCOPO - OGGETTO**

Art. 3 - Scopo mutualistico

1. Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di:

- ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali;
- perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'integrazione sociale e alla crescita culturale, attraverso una attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, diretti in via prioritaria, ma non esclusiva, a favore di minori, di anziani, di infermi o disabili e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali di svantaggio sociale e ciò anche ai fini e per gli effetti della Legge 8 Novembre 1991 n. 381;
- realizzare la massima economicità ed efficienza della gestione per ottenere risorse da destinare innanzitutto agli investimenti ed al rafforzamento patrimoniale e per offrire ai soci il riconoscimento dell'apporto individuale di ognuno;
- soddisfare al meglio la domanda di servizi sanitari, sociali ed assistenziali, coniugando professionalità ed efficienza, con il rispetto della soggettività degli utenti. Conseguire la massima capacità competitiva per acquisire e consolidare la leadership nella gestione diretta dei servizi sanitari e socio-assistenziali complessi;
- collaborare ed integrarsi con altre cooperative privilegiando nei rapporti il rigore imprenditoriale, per creare nuove opportunità di lavoro, per

perseguire il rafforzamento della cooperazione nel mercato e lo sviluppo del suo ruolo sociale;

- garantire ai soci e a tutti gli interlocutori la massima trasparenza delle scelte, delle procedure, dei contratti e della gestione, facendo di ciò - assieme ai principi di autonomia e competenza - il tratto caratterizzante della cooperativa;

- impegnarsi a fare aumentare nella società il rispetto generalizzato della dignità umana.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente di cui all'art. 2514 del codice civile e intende orientare la propria gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli artt. 2512 et 2513 del codice civile.

Per il requisito della prevalenza si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies - R.D. 30/03/1942 n. 318.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Su deliberazione del consiglio di amministrazione potrà aderire a consorzi tra cooperative, nonché ad altri organismi economici e sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti.

2. Oggetto

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci e senza finalità speculative, ha per oggetto sociale:

- a) organizzare e gestire - in proprio o per conto di enti pubblici e privati - centri e strutture residenziali e semiresidenziali per l'assistenza qualificata a soggetti in condizioni di svantaggio sociale, psichico, fisico, economico e culturale quali, a titolo esemplificativo: case di riposo, case protette per l'assistenza ed il ricovero di persona autosufficienti e non; centri diurni di accoglienza e socializzazione; centri terapeutici per la riabilitazione motoria/funzionale e la psicomotricità; laboratori dell'industria, dell'agricoltura e dell'artigianato finalizzati al recupero sociale e lavorativo di disabili, minori, tossicodipendenti e soggetti comunque bisognosi; ambulatori e poliambulatorio; laboratori per cure mediche e fisiche, analisi mediche, ricerche cliniche ed esami radiologici nel rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali in materia, provvedendo inoltre a tutte le necessarie attività di manutenzione, pulizia e sanificazione delle strutture ove la cooperativa svolge la propria attività;

- b) organizzare e gestire - in proprio o per conto di enti pubblici e privati - servizi di assistenza qualificata e riabilitazione a favore di handicappati, tossicodipendenti, anziani, minori, disabili, malati e persone comunque bisognose, finalizzati in particolare al recupero dell'autonomia funzionale e alla socializzazione entro l'ambito domestico e familiare di origine;

- c) organizzare e gestire, in proprio o per conto delle istituzioni Pubbliche, servizi di trasporto e soccorso di persone e persone inferme; servizi di

trasporto di materiali biologici, emoderivati, radiologici e quant'altro necessario all'attività sanitaria;

d) organizzare e gestire attività di natura educativa, ricreativa e di animazione rivolge in particolari a favore di minori, adolescenti, anziani, malati, disabili, tossicodipendenti e persone comunque bisognose di intervento sociale, allo scopo di favorire il miglioramento della qualità di vita e una corretta e completa integrazione sociale e culturale;

e) organizzare e gestire, in proprio o per conto di enti pubblici e privati, servizi educativi per l'infanzia;

f) favorire la formazione professionale dei propri soci attraverso l'organizzazione di corsi, lezioni e conferenze su materie inerenti l'oggetto sociale, allo scopo di elevare la qualità delle prestazioni erogate dalla cooperativa. Potrà inoltre partecipare a tutte quelle iniziative idonee a difendere o rafforzare i principi del mutuo aiuto e i legami di solidarietà nella difesa e per il miglioramento delle condizioni di vita e assistenziali dei soci o delle persone svantaggiate e ciò anche ai fini e per gli effetti della Legge 08/11/1991 n. 381.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e negozi giuridici e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria consentite agli operatori non qualificati, necessarie o utili alla realizzazione dell'oggetto sociale e comunque attinenti al medesimo.

Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi e associazioni, a scopo di stabilire investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e nel rispetto della legislazione vigente in materia.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa si propone infine di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale nonchè di adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

La cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 4)- Soci ordinari

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

2. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche aventi la capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale, appartenenti alle seguenti categorie:

a. soci lavoratori dell'attività socio-assistenziale ed educativa (Tipo A) che per la loro capacità affettiva di lavoro, attitudine e specializzazione posso-

no partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi;

b. soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91; c. soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per i fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/1991;

d. soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della cooperativa.

3. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

4. Possono essere altresì socie persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di cooperative sociali.

5. Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. Tutte le persone giuridiche sono ammesse subordinatamente al raggiungimento del limite minimo di soci di cui all'art. 2522 - comma 1 c.c..

6. In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino in concorrenza con la cooperativa.

7. Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 5 - Categoria speciale di soci.

1. La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci, ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

2. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alle lettere a) - b) et c) del precedente articolo. In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 4) del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

3. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione e non può comunque essere superiore ad anni 5 (cinque).

4. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

5. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2545 bis et 2476, comma 2 del codice civile.

6. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi mo-

mento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

7. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11) del presente statuto:

- a) l' inopportunità sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) l' inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

8. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci lavoratori.

9. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci lavoratori, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali maturati.

10. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

11. Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 6 - Domanda di ammissione

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all' organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite minimo e massimo fissato per legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 45 e seguenti del presente statuto.

2. Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b) - c) - d) et e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell' organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

3. L'organo amministrativo potrà chiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal prec. art. 4).

4. L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al prec. art. 5) delibera sulla domanda secondo i criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

5. L'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione, i quali deliberano sulle domande non accolte in occasione della successiva convocazione.

6. Gli amministratori, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa dello stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 - Conferimenti e azioni dei soci cooperatori.

1. I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti.

2. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Art. 8 - Obblighi dei soci.

1. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della domanda di ammissione;

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

2. Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

3. E' fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre imprese, specialmente in quelle che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonchè di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto, l'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche, della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonchè in qualità di socio, presso altre cooperative.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio.

1. La qualità di socio si perde:

a) per recesso, esclusione, fallimento o altra procedura concorsuale o per

causa di morte, se il socio è persona fisica;

b) per recesso, esclusione, fallimento o altra procedura concorsuale, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 - Recesso del socio.

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

2. Il diritto di recesso è esercitato mediante raccomandata o posta elettronica certificata che deve essere spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

3. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato e privo di efficacia, se entro 90 (novanta) giorni la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

4. Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

5. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi il tribunale.

6. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda comporta la risoluzione immediata anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato dal socio con la cooperativa e degli ulteriori rapporti mutualistici tra socio e società.

7. Il recesso non può essere parziale.

Art. 11 - Esclusione

1. L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;

d) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della Legge 142/01 e nel caso di

socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;

e) il cui ulteriore apporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

f) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori della società. In tal caso, quando ricorrono particolari esigenze interne, l'organo amministrativo può derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;

g) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o degli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

h) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;

i) danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci;

l) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;

m) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.9, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo.

2. Il socio lavoratore potrà infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

3. Contro la deliberazione di esclusione il socio può opporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli artt. 45 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

4. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12) - Delibere di recesso ed esclusione

1. Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli artt. 45 e seguenti del presente statuto.

2. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi, Art. 13 - Liquidazione

1. I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 26, comma 4, lett. c) la cui liquidazione avrà luogo a richiesta sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

2. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2454-quinquies,

comma 3 del codice civile.

3. Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 14 - Morte del socio

1. In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al prec. art. 13).

2. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

3. Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati.

1. La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci reclusi od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

2. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

3. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12 lettere b) - c) - d) - e) - g) - I) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

4. La cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche anche fornite fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

5. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

6. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI VOLONTARI

Art. 16 - Requisiti

1. Ai sensi dell'art. 2 della legge 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

2. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Art. 17 - Domanda di ammissione

1. Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della cooperativa, dovranno presentare apposita domanda contenente:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- b) indicazione della propria attività di lavoro;
- c) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) nè superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- e) precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la cooperativa.

2. Sull' accettazione della domanda è competente a decidere il consiglio di amministrazione che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

3. In ogni caso, l'ammissione dei soci volontari deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Art. 18 - Obblighi

1. Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art.9); l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

2. Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritte, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 11) compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

3. Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

**TITOLO V
SOCI SOVVENTORI**

Art. 19. Soci Sovventori.

1. Ferme restando le disposizioni di cui al TITOLO III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31/01/1992 n. 59.

Art. 20 - Conferimento e quote dei soci sovventori

1. I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti.

2. Ogni socio deve sottoscrivere un numero di quote di nominali euro pari ad almeno Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

Art. 21. Alienazione delle quote dei soci sovventori

1. Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione dell'emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

2. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli amministratori provvederanno ad indi-

carne altro gradito e, in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

3. Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 22 - Deliberazione ed emissione

1. L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

2. A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

3) I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge ed il numero di voti da essi portati.

4. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

5. La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 23) Recesso dei soci sovventori.

1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

2. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 - Elementi costitutivi

1. Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
 - dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 27.4 e con il valore

delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

3. Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 25 - Vincoli sulle quote e loro alienazione.

1. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

2. La cessione delle quote dei soci cooperatori è in ogni caso vietata. In tal caso il socio, trascorsi due anni dal suo ingresso in società, può recedere con un preavviso di almeno tre mesi.

Art. 26 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

3. Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa del bilancio.

4. La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

5. La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve in divisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

6. La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

7. Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 27 - Ristorni.

1. L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio,

può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentono le risultanze dell'attività mutualistica.

2. La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

3. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII

DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZA E MODALITA'

Art. 28 - Decisioni dei soci

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dell'organo di controllo o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) delibera sulla responsabilità degli amministratori degli organi di controllo.

3. Le decisioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono validamente adottate nelle modalità di cui ai successivi artt. 29, 30, 32. Quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresenta almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 32;

4. Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d), e) ed f) devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 33.

Art. 29 Decisioni dei soci mediante consultazione scritta

1. La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti trattati, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

2. Ai soci è assegnato il termine di sette giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purchè non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.

3. La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego. La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

4. L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:

- a) i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- b) la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- c) eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all' argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

5. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

6. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 30 - Decisioni mediante consenso espresso per iscritto.

1. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente art. 29.1. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

2. La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberato previsto al successivo art. 31.

3. L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati indicando:

- a) i Soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- b) la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- c) eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

5. I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 31 - Decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto: diritto di voto e quorum.

1. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui agli artt. 30 e 31 del presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall' art. 23 se

socio sovventore.

2. Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Art. 32 - Decisione dei soci mediante deliberazione assembleare

1. Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 28) e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalle legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

2. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purchè nell'ambito del territorio italiano.

3. L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell' avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima di quello fissato per l' assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro soci.

4. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell' avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l' assemblea non risultasse legalmente costituita; nell' avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

5. in mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 33 - Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare: costituzione e quorum deliberativi.

1. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

2. In seconda convocazione l' assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. 3. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei soci con diritto di voto.

Art. 34 -Votazioni

1. Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

2. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza.
3. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in altri luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale di principi di buona fede e parità di trattamento dei soci.
4. In tal caso è necessario che:
 - a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - d) vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.
5. La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il segretario.

Art. 35 - Voto

1. Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.
2. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.
3. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 23.
4. Ai soci cooperatori persone giuridiche è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.
5. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto di voto appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia amministratore o dipendente come disposto dall'art. 2372 del codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 36 - Presidenza dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, coi voti della maggioranza dei presenti.
2. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VIII AMMINISTRAZIONE

Art. 37 - Amministrazione

1. La società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un amministratore

unico o da un consiglio di amministrazione.

2. Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero dispari di consiglieri variabile da tre a cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

3. L' amministratore unico o la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

4. I componenti dell' organo amministrativo durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell' assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

5. Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Art. 38 - Compiti degli Amministratori.

1. Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge o dal presente statuto.

2. Gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

3. Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori ed al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

4. Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l' efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

5. E' nei compiti del Presidente convocare l'organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 39 - Metodi decisionali semplificati

1. Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo art. 40), sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

2. La consultazione scritta avviene su iniziativa del Presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

3. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della proposta della consultazione e quanto necessario per assicurare l'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

4. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione

adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all' argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

5. La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compreso il telefax e la posta elettronica.

6. Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Art. 40 - Metodo decisionale collegiale.

1. Con riferimento alle materie indicate all'art. 2475, comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale), e dall'art. 2544, comma 1 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici), ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, nonché ogni volta che le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

2. A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal Presidente con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza.

3. Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono

prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 41 - Integrazione del collegio.

1. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

2. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti. 3. In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico e di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione. In mancanza di detti organi, si farà istanza al Presidente del Tribunale competente in base alla sede della società.

Art. 42 - Compensi agli amministratori.

1. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori, ai membri del comitato esecutivo e dell'organo di controllo, se nominato.

2. Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 43 - Rappresentanza

1. L'amministratore unico o il Presidente dell'organo amministrativo hanno la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
2. Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.
3. Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.
4. in caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.
5. L'amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO IX ORGANO DI CONTROLLO

- Art. 44 - Organo di controllo o revisione. 1. Quando obbligatorio per legge, i soci provvedono alla nomina dell'organo di controllo o del revisore.
2. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

TITOLO X CONTROVERSIE

Art. 45 - Clausola arbitrale

1. Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente statuto, purchè relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla sede della società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure in base alla procedura di un altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.
2. Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta alla cognizione degli arbitri.
3. Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 47, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
 - a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
 - b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci comprese quelle di esclusione da socio;
 - c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci o nei loro confronti.

4. La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione di cui al comma precedente.

Art. 46 - Arbitri e procedimento

1. Gli arbitri sono in numero di:

a) uno per le controversie di valore inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia, si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui a- gli artt. 10 et seguenti del codice di procedura civile;

b) tre per le altre controversie.

2. Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla camera arbitrale promossa da confcooperative.

3. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

4. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Leg. n. 5/03. 5. Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

6. Gli arbitri decidono nel termine di mesi 3 (tre) dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso in cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03 nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

7. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un' apposita udienza di trattazione.

8. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 47 . Esecuzione della decisione.

1. Fuori dai casi in cui non integri di per sè una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita dagli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione dell'attività sociale.

TITOLO XI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 48 - Scioglimento anticipato.

1. L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 49 - Devoluzione patrimonio finale.

1. In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 27, c.4) lett.c);
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31.01.1992 n. 59.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 50 - Regolamenti

1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, determinandone criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 51 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

1. In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la stessa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

2. I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 52 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative" a norma dell'art. 2519 si applicano in quanto compatibili le norme delle società a responsabilità limitata.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina

l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. In mancanza trovano comunque applicazione le norme delle società per azioni, in sostituzione di quelle delle società a responsabilità limitata, non più compatibili con il nuovo regime.

- Ghirardelli Ivan -

SAMUELE BIZZI notaro